

## N. C.P. 20/2017 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da LANDI MARCO (nato a Livorno il 13/10/1963, e residente in Collesalveti (LI) Via Roma n. 123, C.F. LNDMRC63R13E625K), osserva:

In data 24/05/2017, LANDI MARCO presentava istanza presso l'Organismo di Composizione delle Crisi di Livorno per la nomina di un Gestore della Crisi ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del D.M. n. 202/2014 e veniva nominato il Dott. Leonardo Giorgi.

In data 30/11/2017, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

- A) pagamento integrale delle spese di procedura quali, tra le altre, il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi con il quale ai sensi dell'art. 14, comma I, D.M. 202/2014 si è concordato un importo pari ad € 6.918,67 inclusi CP, IVA ed oltre al rimborso delle eventuali spese vive anticipate dalla stessa;
- B) il pagamento integrale dei propri debiti con privilegio ipotecario;
- C) il pagamento integrale degli esigui crediti verso gli enti.

Il tutto con le tempistiche meglio specificate nella proposta e mettendo a disposizione, in caso di omologazione del piano del consumatore, parte delle proprie entrate reddituali mensili nonché i frutti ed il ricavato della vendita dell'unico immobile di proprietà per il quale vi è un preliminare registrato ma non trascritto.

Per adempiere a quanto proposto viene pertanto messa a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 750,00 mensili di cui € 500,00 da parte del proponente ed € 250,00 da parte del Sig. Massimo Landi pari al 50% del canone di locazione.

Si propone inoltre il pagamento diretto a mezzo bonifico bancario da parte degli affittuari dei canoni di affitto mensili per € 500,00, delle tranche di € 1.000,00 da corrispondersi entro il 30/09 di ogni anno e del saldo di € 59.350,74 come da preliminare registrato e non trascritto direttamente in favore di UNICREDIT S.P.A. sotto il controllo e la vigilanza del Gestore della Crisi.

Il Gestore della Crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012



Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 80.809,83 come da prospetto seguente:

<b>CREDITORI</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PRIVILEGIO</b>	<b>IMPORTI</b>
UNICREDIT BANCA S.P.A.	Istituto bancario	Art. 2808	€ 80.350,74
REGIONE TOSCANA	Enti	Art. 2758 c.c.	€ 313,84
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Enti	Art. 2758 c.c.	€ 81,58
REGIONE TOSCANA	Enti	Chirografo	€ 11,76
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Enti	Chirografo	€ 51,91
<b>TOTALE</b>			<b>€ 80.809,83</b>

- il nucleo familiare del ricorrente è formato unicamente dallo stesso con residenza (in affitto) in Collesalveti, Via Roma n. 123;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 2.100,00. Il proponente in base alla sentenza n. 953/10 Tribunale di Livorno per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio è tenuto a versare mensilmente l’importo di € 718,00 per il mantenimento dei figli e conseguentemente alla separazione il proponente si è visto costretto a trovare una sistemazione in affitto con un canone di locazione mensile di € 500,00.
- le entrate medie mensili (comprenditive dello stipendio medio mensile e della quota parte del canone di locazione) su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammontano a € 2.600,00.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del Gestore della crisi contenente:



a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: l'origine dell'indebitamento può essere ricondotta alle vicende familiari del proponente ed alle vicende imprenditoriali del nipote Sig. Massimo Landi, comproprietario dell'immobile di Livorno, Via del Leone n. 94 e cointestatario del mutuo finalizzato all'ottenimento di liquidità.

In data 23/07/2007 il proponente stipulava con UNICREDIT S.P.A. un contratto di mutuo ipotecario per € 80.000,00 (da restituirsi in n. 300 rate).

Nel contratto di mutuo le persone intervenute figuravano come segue:

- LANDI MASSIMO, C.F. LNDMSM78D22E625D, parte mutuataria e datrice d'ipoteca;
- LANDI MARCO, C.F. LNDMRC63R13E625K, parte mutuataria e datrice d'ipoteca;
- LANDI CANZIO, C.F. LNDCNZ16H21D656E, parte terza datrice d'ipoteca;
- FILIPPI LICIA, C.F. FLPLCI21R41E625Z, parte terza datrice d'ipoteca.

Sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria (uso civile abitazione ubicato in Livorno, Via del Leone n. 92, già n. 94, piano primo, identificato catastalmente al Foglio 17, Particella 3217, Sub 5, categoria A/4, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale circa mq 97 escluso aree scoperte circa mq 90, R.C. € 426,08) al tempo i Sigg.ri Landi Canzio e Filippi Licia, già pieni proprietari, cedettero la nuda proprietà ai Sigg.ri Landi Marco e Landi Massimo. Alla morte degli usufruttuari vi è stata la riunione dei diritti reali e pertanto il 50% risulta in piena proprietà di Landi Massimo ed in piena proprietà Massimo Landi (nipote del proponente) per il restante 50%.

L'immobile risulta gravato da ipoteca di primo grado iscritta in data 27/07/2007 Registro Particolare n. 5319 a favore dell'Istituto mutuante UNICREDIT BANCA s.p.a..

Le rate del mutuo pari ad € 513,00 sono state regolarmente onorate sino a quando sono insorte le seguenti problematiche che hanno reso difficoltoso il pagamento da parte del proponente:

1. Decesso in data 04/08/2009 dell'usufruttuario Landi Canzio e successivamente in data 20/05/2012 dell'usufruttuaria Filippi Licia i quali contribuivano in parte anch'essi alla copertura delle rate del mutuo;
2. Separazione e successivo divorzio con sentenza n. 953/10 Tribunale di Livorno del 21/09/2010 con la quale veniva stabilito il versamento mensile da parte dell'odierno proponente di € 718,00 a titolo di mantenimento dei due figli; conseguentemente alla separazione il proponente si è visto costretto a trovare una sistemazione in affitto con un canone di locazione mensile di € 500,00;
3. Contestualmente anche il Sig. Massimo Landi, nipote del proponente nonché comproprietario dell'immobile di Via del Leone n. 94 e cointestatario del mutuo, ha avuto delle difficoltà economico – finanziarie dovute ad un calo di lavoro nella sua attività di agente assicurativo; diretta conseguenza è stata che anche quest'ultimo si è trovato nell'impossibilità di far fronte alla quota



parte della rata mensile del mutuo. Avendo accumulato anche debiti di natura fiscale peraltro anche il Sig. Massimo Landi in data 24/05/2017 aveva depositato istanza presso l'Organismo di Composizione delle crisi affinché venisse nominato un Gestore della Crisi, successivamente ritirata.

A seguito della situazione creatasi, l'istante – tenuto conto dell'importo delle entrate mensili – non è più stato in grado di fare fronte alle rate del mutuo considerando anche le spese correnti necessarie per un sostentamento dignitoso come indicate nella proposta.

Nel corso del 2017 UNICREDIT S.P.A. ha proceduto con il pignoramento della quota parte del 50% di Landi Marco e della quota del 50% di Landi Massimo dell'appartamento di Livorno, Via del Leone n. 94, con successiva istanza di vendita coattiva (procedura esecutiva R.G.E. 137/2017 pendente avanti il Tribunale di Livorno).

In data 27/05/2015 il proponente ed il comproprietario Landi Massimo hanno stipulato un preliminare di vendita (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno il 08/06/2015 al n. 2227 serie III, ma non trascritto) avente ad oggetto l'appartamento di Livorno, Via del Leone n. 94, piano primo, con i promissari acquirenti Sigg.ri Riccardo Bellini e Vanessa Frisino.

Il prezzo di vendita è stato stabilito in € 103.000,00 da corrispondersi come segue:

- € 5.000,00 al momento della sottoscrizione;
- € 30.000,00 in virtù di sottoscrizione di contratto di locazione per € 6.000,00 annuali con canoni di locazione da imputarsi a decurtazione del saldo prezzo;
- € 5.000,00 in tranches di € 1.000,00 annuali da corrispondersi entro il 30/09 di ogni anno da imputarsi a decurtazione del saldo prezzo;
- € 63.000,00 saldo al momento del rogito definitivo da stipularsi entro il 31/12/2020.

In data 30/09/2015 è stato stipulato un contratto di locazione con i suddetti promissari acquirenti con decorrenza 01/10/2015 sino al 30/09/2019, tacitamente rinnovabile, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Livorno in data 12/10/2015 al n. 6934 serie III.

Il canone annuo previsto è di € 6.000,00 suddiviso in dodici rate mensili di € 500,00 ciascuna.

La situazione economico – finanziaria attuale del proponente, denota come le obbligazioni assunte e l'impossibilità di adempiere non siano dipese dalla propria volontà e la situazione di sovraindebitamento.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente in quanto l'intera somma ricavata dalla



vendita coattiva senza incanto (procedura esecutiva RGE 137/17 pendente avanti il Tribunale di Livorno) oltre ai frutti pignorati – dedotte le spese di procedura e tenuto conto della possibilità di offrire il 75% del prezzo a base d'asta – andrebbe a ristorare solo parzialmente il creditore ipotecario di primo grado UNICREDIT S.P.A.. Contrariamente dare seguito al preliminare di vendita – seppure non trascritto – garantirebbe il pagamento integrale del creditore UNICREDIT S.P.A..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

Il Gestore della Crisi, a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dal Gestore della Crisi a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla stessa, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi, ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

Si ritiene inoltre rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, c. 1 secondo periodo, della Legge n. 3/2012 come attestato dal Gestore della Crisi.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di LANDI MARCO affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da LANDI MARCO con l'assistenza del Gestore della Crisi Dott. Leonardo Giorgi.



## DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese da: UNICREDIT S.P.A. che a seguito di pignoramento immobiliare ha instaurato la procedura esecutiva R.G.E. 137/17 pendente avanti il Tribunale di Livorno;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) A cura del gestore della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente apposito che verrà indicato;
- 4) A cura del gestore della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di LANDI MARCO a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) A cura del gestore della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato di cui al punto 3);
- 6) prevedere nel decreto di omologa la comunicazione agli attuali affittuari dell'immobile di Livorno, Via del Leone n. 94 affinché procedano al saldo dei canoni mensili di € 500,00, delle tranche di € 1.000,00 da corrisondersi entro il 30/09 di ogni anno e del saldo di € 59.350,74 come da preliminare registrato e non trascritto direttamente in favore di UNICREDIT S.P.A. alle coordinate bancarie che saranno comunicate successivamente;
- 7) l'attribuzione al gestore della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 8) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 9) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;



10) liquida in € 6.954,61 comprensivo degli accessori di legge il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 29 gennaio 2018

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

